



Diritto e Persona

Pubblica Amministrazione, Sanità e Diritti Civili

Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato

www.dirittoepersona.it - ernesto.mancini@hotmail.it

DIRITTO ALLA MENSA SCOLASTICA E DISCRIMINAZIONE DEGLI ALUNNI CITTADINI O STRANIERI. IL CASO DI ALCUNI COMUNI DI LOMBARDIA E VENETO



IL FATTO

La recente cronaca riporta i casi dei comuni lombardi di Lodi, capoluogo di provincia, e Vigevano (PV) che hanno impedito ad alcuni alunni stranieri di partecipare alla mensa scolastica in quanto i loro genitori non avevano ottemperato alle norme del

regolamento comunale per usufruire del servizio. C'è anche il caso del comune veneto di Minerbe (VR) che ha negato la mensa ad una bambina perché i genitori non avevano pagato la retta.

I comuni di Lodi e Vigevano, in particolare, avevano previsto nel regolamento comunale che gli stranieri non UE avrebbero dovuto presentare, oltre alla normale dichiarazione ISEE per la propria situazione economica, la certificazione sul patrimonio che eventualmente possedevano nello Stato di origine. Tale clausola, nella maggior parte dei casi, non era eseguibile poiché dai paesi di origine, devastati da guerra, caos e totale assenza di organismi amministrativi o registri pubblici funzionanti, non era possibile ottenere alcuna certificazione.

Gli alunni stranieri soggetti a questa regola sono stati così privati della partecipazione alla mensa e, pertanto, discriminati rispetto agli altri alunni non soggetti a questa ulteriore certificazione.

Nel comune di Minerbe (VR), invece, dove la bambina è stata privata della mensa, il Sindaco si è giustificato dicendo che la mensa era stata interdetta alla bambina per rispetto degli altri genitori che invece pagavano regolarmente la retta. Ha anche candidamente chiarito che alla bambina è stata comunque assicurata, rispetto al pasto normale degli altri bambini, una razione di tonno in scatola e grissini (!!). Per questo caso il noto calciatore dell'Inter, Candreva, si è offerto di pagare quanto richiesto per evitare il protrarsi della discriminazione.



IL MISFATTO

Per quanto diversi, i casi dei Comuni lombardi da quello veneto hanno identico misfatto e cioè la discriminazione di alcuni alunni rispetto ad altri provocata da norme o da comportamenti comunali palesemente illegittimi.

La discriminazione è ancor più grave perché:

- a) è messa in atto da enti pubblici che sono tenuti alla legittimità dei propri atti;
- b) perché ha effetti sui minorenni la cui posizione è particolarmente sensibile a condotte discriminatorie;
- c) perché si inserisce in una comunità, come quella scolastica, nella quale devono essere affermati più che altrove principi opposti alla discriminazione e cioè solidarietà ed eguaglianza;
- d) perché si violano l'art.2 della Costituzione che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, e l'art.3 Costituzione che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza.

IL DIRITTO

a) I regolamenti comunali illegittimi in quanto discriminatori.

Ci ha pensato il Tribunale di Milano con le ordinanze 13/12/2018 n. 20954 e 27.3.2019 n. 8454, su ricorso di associazioni di tutela degli immigrati (ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione; NAGA - Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti) a sancire la condotta dei due comuni lombardi come condotta discriminatoria ai sensi della legge antidiscriminazione 286/96 perché tali enti, secondo il dictum del Giudice, non hanno alcun potere di chiedere agli stranieri documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa statale sul c.d. ISEE (indicazione situazione economica equivalente). Le ordinanze, in conseguenza, dopo avere dichiarato formalmente come discriminatoria la condotta delle amministrazioni comunali, condannano le stesse a modificare i regolamenti nel senso di non richiedere ai cittadini stranieri non Ue dichiarazioni o certificazioni ulteriori rispetto a quelle richieste ai cittadini italiani od europei in genere.

b) La prestazione impossibile e perciò non dovuta.

Da parte nostra possiamo aggiungere che quando, come nel caso di specie, una clausola regolamentare impone all'utente straniero certificazioni patrimoniali oggettivamente non ottenibili dai paesi di origine stante lo stato di guerra, devastazione e caos che li caratterizza, ci troviamo di fronte alla c.d. "prestazione impossibile" che rende nulla la clausola per nullità dell'oggetto non facendo neppure nascere il relativo obbligo di ottemperarla (art. 1346 cc).

c) L'effetto discriminatorio nei confronti di minorenni

A prescindere dai regolamenti illegittimi di cui sopra, va detto che ci possono essere altri casi in cui i genitori, non importa se cittadini o stranieri, non possono o non vogliono pagare la retta o sia comunque incerto se siano o meno in grado di farlo. In questi casi i Comuni (vedi Minerbe – VR) non potranno comunque sospendere la mensa per i minorenni interessati fino all'intervenuto pagamento o indefinitamente, ma devono comunque continuare ad erogare il servizio mensa a favore degli stessi. Trattandosi di minorenni va detto infatti:

c1) che l'allontanamento degli stessi dal gruppo degli altri alunni ha la consistenza di una condotta discriminatoria con gravi effetti sulla sensibilità e la dignità degli interessati che sono minorenni e spesso, addirittura, bambini;

c2) che il provvedimento di allontanamento, sia pure apparentemente legittimo perché formalmente giustificato dal mancato pagamento della retta, in effetti è illegittimo in quanto nella sua fase di esecuzione ha l'effetto discriminatorio di cui al punto precedente.

C3) che in conseguenza il servizio mensa si configura, beninteso nel caso dei minori, come un servizio "incondizionato" cioè un servizio che deve essere comunque erogato senza alcuna sospensione rimanendo poi all'Amministrazione la possibilità di recuperare eventuali somme non corrisposte dai genitori se ingiustificatamente inadempienti con ogni aggravio di oneri a loro carico. All'opposto, l'Amministrazione deve acquietarsi di fronte a situazioni di indigenza per le quali, a maggior ragione, la ristorazione deve essere erogata al bambino secondo le ordinarie regole attinenti ai servizi sociali. Tra gli esempi di servizi incondizionati si ricorda la prestazione di pronto soccorso ospedaliero che va comunque fatta a prescindere dalla mancanza dei titoli ordinari di accesso (identità, tessera sanitaria di iscrizione al SSN, ecc.) salvo poi eventuali recuperi di ospedalità. Diritto alla salute, diritto dei bambini alla pari dignità con gli altri coetanei e diritto alla non discriminazione sono diritti inviolabili e pertanto incondizionati.

c3.- per i motivi che precedono vale come principio giuridico, nei casi anzidetti, la regola del "solve et repete" di cui all'art. 1462 del codice civile ("prima assicura la tua

prestazione e poi recupera l'eventuale credito se fondato"). Tale regola dovrebbe essere, questa sì, inserita nel regolamento anche per tutelare i funzionari i quali, diversamente, sono portati ad agire senza cautele antidiscriminatorie al fine di non essere imputati di omissione o di danno erariale per erogazione di pasti non pagati dagli interessati.

c.4 - non essendo suspendibile il servizio mensa per il minorenne stanti i motivi anzidetti è di tutta evidenza che i comuni non hanno titolo a richiedere o ad accettare pagamenti da parte di terzi per mero spirito di liberalità (caso Candreva per Minerbe). Si tratterebbe in questo caso per il Comune di illecito arricchimento di cui all'art. 2041 del codice civile.



CONCLUSIONI

Da quanto precede possono formularsi le seguenti conclusioni.

1- I regolamenti comunali in materia di documentazione non possono chiedere a cittadini stranieri più di quanto richiedono ai cittadini italiani o UE. L'eventuale clausola è nulla sia per difetto della relativa potestà sia perché atto discriminatorio.

1.1. – Di conseguenza ogni eventuale ulteriore accertamento che l'ente ritenesse di fare è a carico proprio e non dell'utente cittadino o straniero.

2. - In nessun caso può essere sospeso il servizio mensa a favore di minorenni.

2.1. - Ove la retta non venga pagata senza alcuna giustificazione l'ente potrà recuperare le somme dovute attraverso le ordinarie procedure coattive con oneri anche ulteriori a carico degli inadempienti;

2.2. Ove la retta non venga pagata per giustificati motivi, (stato di indigenza, povertà ecc.) la mensa sarà a carico dell'ente secondo le regole ordinarie dei servizi sociali.

2.3. Non è dovuto alcun pagamento, neanche titolo di donazione o surroga, da parte di terzi per assicurare la prestazione poiché questa è comunque dovuta nei termini di cui ai punti precedenti. Ogni pagamento è indebito, costituisce illecito arricchimento per il Comune ricevente, e va pertanto restituito.

AVV. ERNESTO MANCINI – FORO DI VERONA

17. 04. 2019